

STATUTO

**"IL PICCHIO CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI
CATTOLICHE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" IN
FORMA ABBREVIATA "IL
PICCHIO CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI -
SOC. COOP. SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA LUNGO
CASTELLANO SISTO V 56

Numero REA: AP - 153080

Codice fiscale: 01520720440

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a Rep.n. 12839/9816

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 - E' costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, il Consorzio, denominato "Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche - società cooperativa sociale" o in forma abbreviata "Il Picchio Consorzio Cooperative Sociali - soc. coop. sociale".

1.2 - Il Consorzio ha sede nel Comune di Ascoli Piceno e sede secondaria in Pizzoli provincia di L'Aquila.

1.3 - L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al precedente punto 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 1.2.

Art. 2 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, presa a norma dell'art. 2480 c.c., anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 - Il consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata. Il Consorzio si ispira ai principi del movimento cooperativo cattolico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, la solidarietà, il rispetto della persona e la tutela e la promozione delle fasce deboli, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

3.2 - Operando secondo questi principi, Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, **anche attraverso la gestione di strutture residenziali universitarie e non** e a favorire le cooperative e i consorzi associati nel raggiungimento dei loro fini anche attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative e consorzi associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni

economiche e sociali. Il Consorzio, inoltre, stimola la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività tra le cooperative e i consorzi anche attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo.

3.3 - Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure, prestando direttamente in proprio servizi.

3.4 - Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

3.5 - Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 112/2017, il Consorzio destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 - Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'art. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio si propone quanto segue:

gestire, sia tramite le cooperative socie e sia direttamente, o/e ottenere l'affidamento, sia da Enti pubblici che da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di attività di servizio sociale da affidare alle cooperative impegnate sia in attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, che in attività di cui alla lettera b) del medesimo articolo;

- gestire sia tramite le cooperative socie e sia direttamente:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, interventi e servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104;

-servizi socio-sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, di tipo domiciliare, territoriale, semi residenziale e residenziale rivolti a minori, minori devianti o a rischio di devianza, anziani, handicappati, disturbati psichici, tossicodipendenti, malati terminali, alcolisti, ex detenuti ed extracomunitari;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e

successive modificazioni;

- servizi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- promuovere e gestire sia tramite le cooperative socie e sia direttamente, centri di riabilitazione, di ricerca e sperimentazione anche attraverso contribuzione pubblica;

- favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle Cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

- realizzare, anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, attività di formazione, addestramento ed aggiornamento rivolte alle cooperative aderenti od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;
- promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, documentazione ed osservatori rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;
- realizzare, anche inserendo al lavoro ex art. 4 Legge 381/91 persone svantaggiate, servizi di supporto e consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- gestire per conto di Enti pubblici e privati, sia direttamente che tramite le cooperative socie, i seguenti servizi: servizi di pulizia locali, macchinari e attrezzature, di lavanderia, di vigilanza armata e non, di facchinaggio in genere, quali al solo titolo esemplificativo le prestazioni di carico, scarico ed immagazzinamento di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci in arrivo ed in partenza, servizi di trasporto cose e/o persone con o senza conducente, servizi di gestione di aree per la sosta a pagamento;
- gestire in forma propria o per conto di Enti Pubblici o Privati, sia direttamente che tramite le cooperative socie, ristoranti, circoli ricreativi, alberghi, ostelli, mense per scuole ed aziende ed ogni altro tipo di comunità, con tutte le mansioni annesse tipo: reperimento alimentari, trasporto, fornitura attrezzature, ecc.;
- somministrare alimenti e bevande al pubblico nei self-service, nelle tipologie di mense sopra indicate, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
- fornire servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc. anche con il servizio catering;
- porre in affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;
- organizzare servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto cartacei, elettronici o in altra forma di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni, da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti ed affini, esercizi pubblici in genere;
- vendere e/o acquistare anche mediante protocolli internet

e compravendita per corrispondenza;

- vendere alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici("vending");
- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
- effettuare ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;
- **la gestione di strutture residenziali anche universitarie e studentati;**
- svolgere progettazione, gestione e controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi;

-realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di strutture turistiche, pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;

- gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle predette autorizzazioni;
- creare collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale;
- assumere per conto di soggetti ed Enti Pubblici e/o Privati incarichi di qualsiasi tipo per effettuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie servizi reali quali, a solo titolo esemplificativo:

- a) promozione ed incentivazione delle vendite per conto terzi con servizi ed operazioni che favoriscano il proficuo contatto tra il consumatore o acquirente e l'ente committente il servizio, in ogni ambito produttivo e di servizi;
- b) rilievo e gestione per conto proprio e di Enti Pubblici e Privati di dati sul territorio, ivi compreso il rilievo delle letture di ogni genere di misuratore o contatore (acqua, luce, gas e quanto altro possibile);
- c) gestione dell'utenza sul territorio ovvero possibilità di effettuare per conto di Enti Pubblici e Privati delle mansioni di archivio, esattoria, morosità e quanto altro connesso e relativo al contatto diretto con l'utenza che gli Enti committenti volessero delegare, ivi compresa la possibilità di gestire e realizzare la bollettatura dei consumi dei diversi Enti;
- d) distribuzione, trasporto e recapito sul territorio urbano ed extra-urbano, per conto di Enti Pubblici o Privati di documenti, lettere, telegrammi, espressi, stampe, quotidiani, riviste, pacchi di ogni genere, tipo e dimensioni;
- e) organizzazione e gestione di corsi di formazione ed avviamento, stages ed istituzione borse di studio in materia

informatica e sulle tecniche applicate;

f) immissione ed archiviazione di dati ed immagini attraverso strumenti elettronici, costituzione di banche dati e gestione delle problematiche relative alle reti informatiche in genere;

g) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;

h) svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;

h) coltivazione, raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole, nonché gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti;

i) gestione, in forma diretta o indiretta, di spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli, nonché, dei prodotti agricoli derivanti dalla produzione, di generi alimentari e di prodotti per l'agricoltura;

j) acquisto, assunzione in affitto o in concessione di terreni, per coltivarli a conduzione unita o divisa da assegnare in comodato ai propri soci usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;

m) costituzione, l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'attività della società, nonché la loro gestione;

h) svolgimento di attività di ricerca applicata e sviluppo in ambito tecnologico e sociale in tutti i settori economici, ovvero anche e soprattutto in ambito di attività sociale, inserimento lavorativo, turismo sociale responsabile, ingegneria meccanica, gestionale ed elettronica, impianti tecnologici, ambientali, agroindustriali, etc. anche mediante la realizzazione e gestione dei relativi laboratori di ricerca e sviluppo;

l) svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

m) realizzazione di servizi informativi (banche dati), di comunicazione e di altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche;

n) offerta alle imprese servizi di welfare aziendale;

p) operazioni di reperimento delle risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi sociali e il sostenimento delle cause sociali promosse attraverso il fund raising;

- svolgere la funzione di capo-commessa e o di general contractor per progettare, organizzare e o gestire programmi e progetti di servizio sociale in convenzione con gli Enti Pubblici, da attuare tramite le cooperative socie;
- partecipare, promuovere e o sviluppare, preferibilmente in

collaborazione con altre associazioni non profit, le iniziative ed i programmi attinenti l'organizzazione e la gestione di attività volontariato;

- svolgere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

- il Consorzio può predisporre ed adottare marchi specifici con cui contraddistinguere la propria attività e quella delle cooperative socie nonché propri servizi e o prodotti. Tali marchi possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo.

Nei confronti delle cooperative sociali e dei consorzi tra cooperative sociali che utilizzano marchi speciali, concessi in uso dal Consorzio, in modo non conforme a quanto previsto nel Regolamento, il Consorzio potrà erogare le sanzioni che saranno stabilite nello stesso Regolamento;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;

- contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

- facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente.

4.2 - Il Consorzio, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati e potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compreso il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e degli altri enti, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 - Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definiti con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 - Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545septies del codice civile.

TITOLO III

Soci

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

5.1 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 - Possono essere soci cooperatori del Consorzio nella misura prevista dall'art. 8 della L. 381/91, le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti e/o in concorrenza con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

a) Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) Cooperative sociali di tipo b) come disciplinate dall'art. 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

5.3 - possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto e/o in concorrenza con quelli del Consorzio.

5.4 - possono essere soci i Consorzi, le società, enti o associazioni, che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

5.4 - L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e nel caso sub 5.3 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori

6.1 - L'Organo amministrativo, può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 - Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci

speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.3 - Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.4 - La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 - Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 - Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 - I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 - I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545bis del codice civile.

6.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 - Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e

finanziario del suo inserimento nell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 - Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale e data della costituzione;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) l'indicazione delle effettive, specifiche attività svolte;

e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto del Consorzio, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;

- bilancio dell'ultimo esercizio.

7.2 - L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti o informazioni ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 - di ogni modifica apportata allo statuto delle

cooperative o consorzi associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dalla modifica stessa.

7.3 - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 - La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 - L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di scadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 - Gli Amministratori, nella relazione al Bilancio, o nella Nota Integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori.

8.1 - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque).

8.2 - Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di 1 (una) quota.

8.3 - La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

9.1 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 - Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.

7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - Obblighi dei soci

10.1 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi consortili;

c) a dare i dati e le notizie richiesti dall'Organo Amministrativo ed attinenti all'oggetto sociale ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda o cessazione dell'attività;

d) ad osservare ed onorare con assoluta correttezza i rapporti associativi e o contrattuali posti in essere con il Consorzio.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (anche a mano) al Consorzio.

10.3 - E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

In deroga al presente punto, l'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre Cooperative.

Art. 11 - Diritti dei soci.

11.1 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 - Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 - La richiesta può essere effettuata mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 - Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13 - Recesso del socio.

13.1 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi, che, a norma di statuto e di legge, legittimino il recesso.

13.2 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

13.4 - L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

13.6 - Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - Esclusione

14. 1 - L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi;
2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento o che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
4. che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
5. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra soci;
6. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio senza esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14. 3 - L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art.15 - Liquidazione

15. 1 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 23.4 lettera c) e 24, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15. 2 - La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 - Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

16.1 - Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 - I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1 punti 2, 3, 4, 5, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 - Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

Soci sovventori

Articolo 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio dei soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

18.1 - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro

516,45 ciascuna.

18.2 - Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 3 (tre) quote.

Articolo 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

19.1 - Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

19.2 - In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

19.3 - Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20 - Deliberazione di emissione

20.1 - L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.2 - A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

20.3 - Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

20. 4 - La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21 - Recesso dei soci sovventori

21.1 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

21.2 - Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 22 - Elementi costitutivi

22.1 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 comma 4, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

22.2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

22.3 - Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23 - Bilancio di esercizio

23.1 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

23.3 - Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

23.5 - La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 24 - Bilancio sociale

24.1 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

24.2 La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 25 - Lavoro nell'impresa sociale

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le cooperative sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Articolo 26 - Ristorni

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione alla organizzazione comune che consente agli stessi di ottenere alle migliori condizioni qualitative ed economiche beni e servizi nonché opportunità imprenditoriali e commesse di lavoro.

In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da

approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri singolarmente presi o combinati tra loro:

- in rapporto al valore delle commesse acquisite dal Consorzio ed assegnate ai soci;
- in rapporto al valore dei beni e/o servizi forniti ai soci.

TITOLO VI

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

Articolo 27 - Decisioni dei soci

27.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento del Consorzio, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

27.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

27.3 - Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 28 e 29.

27.4 - Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 31.

Articolo 28 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta

28.1 - La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

28.2 - Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la risposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a 5 giorni e non superiore a giorni 30.

28.3 - La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

28.4 - La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

28.5 - L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.6 - le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.7 - il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 29 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

29.1 - Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 28.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento dell'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

29.2 - La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopra indicate ed entro 10 giorni dal ricevimento della prima comunicazione i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 30.2.

29.3 - L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,

indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da ciascuno rappresentati;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato per la proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi soci.

29.4 - le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

29.5 - I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

Articolo 30 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

30.1 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 28 e 29 del presente statuto, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore e i voti previsti dall'art. 20.2 se socio sovventore oppure dall'art.34.3.

30.2 - Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Articolo 31 - Decisione dei soci mediante deliberazione assembleare

31.1 - Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 27. 2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

31.2 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio italiano.

31.3 - L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

31.4 - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati in giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

31.5 - In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 32 - Decisioni dei soci mediante deliberazione

Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.

32.1 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

32.2 - L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Articolo 33 - Votazioni

33.1 - Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

33.2 - Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

33.3 - L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 34 - Voto

34.1 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

34.2 - Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non oltre i cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabili da un apposito regolamento.

34.3 In deroga ai criteri di cui al punto 34.2 ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

34.4 - Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.2.

34.5 - I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.

2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di quattro soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 35 - Presidenza dell'Assemblea

35.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

Amministrazione

Articolo 36 - Amministrazione

36.1 - L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519 del c.c., secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383 del c.c., secondo comma.

36.2 Il Consiglio di amministrazione, sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

36.3 - La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

36.4 Non possono assumere la presidenza del Consorzio i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 112/2017 ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i quali medesimi soggetti peraltro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

36.5 - I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina;

36.6 - Il Consiglio di amministrazione ad ogni suo rinnovo, nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un vice presidente, se non nominati dall'assemblea.

Articolo 37 - Compiti degli Amministratori

37.1 - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

37.2 - Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni

che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

37.3 - Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dal Consorzio, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 38 - Metodi decisionali semplificati

38.1 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 39, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

38.2 - La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

38.3 - Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

38.4 - La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

38.5 - Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 39 - Metodo decisionale collegiale

39.1 - Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

39.2 - A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

39.3 - Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 40 - Integrazione del Consiglio

40.1 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

40.2 - Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

40.3 - In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 41 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 42 - Rappresentanza

42.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

42.2 - Esso può compiere tutti gli atti che rientrano

nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

42.3 - Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

42.4 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

42.5 - Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Articolo 43 - Collegio sindacale

43.1 L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

43.2 Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

43.3 I Sindaci o il revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 44 - Compiti

Il collegio sindacale o il revisore legale dei conti esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 45 - Organo di controllo facoltativo

45.1 - Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, ovvero un sindaco unico o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

45.2 - In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale/Sindaco Unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del

codice civile.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 46 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 47 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 48 - Regolamenti

48.1 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

48.2 - Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 49 - Divieti

49.1 - In ragione della mutualità prevalente, il Consorzio:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

49.2 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 50 - Misure fiscali e di sostegno economico

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 112/2017 e all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 51 - Rinvio

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a

norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dagli art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme per le società per azioni, in sostituzione di quelle per le società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

F.to: PANICHI DOMENICO

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..